

Legislazione e regolamento del Fondo per la formazione professionale Falegname

FFP Falegname

p. 2 Decreto del Consiglio federale

p. 4 Regolamento del Fondo per la formazione professionale Falegname

p. 8 Domande e risposte

il Falegname
FFP-F
www.luomocheffa.ch

Decreto del Consiglio federale

che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale Falegnami dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (ASFMS)

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Falegnami dell'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (ASFMS) conformemente al Regolamento del 28 ottobre 2004².

Art. 2

1. Mediante il Fondo per la formazione professionale sono sostenute prestazioni fondamentali della formazione professionale di base, che sono fornite dall'ASFMS.
2. Si tratta concretamente di:
 - a. gestione e ulteriore sviluppo di un sistema completo di formazione di base;
 - b. vigilanza e ulteriore sviluppo di metodi di valutazione e verifica;
 - c. reclutamento e promozione di nuove leve;
 - d. misure per attrarre nuove leve idonee per la formazione di base;
 - e. contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali.

¹ RS 412.10

² Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» del 1° luglio 2005.

³ RS 412.101

Art. 3

1. L'obbligatorietà generale vale per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino, l'Alto Vallese di lingua tedesca (comprendente i sei distretti di Goms, Raron Est, Raron Ovest, Briga, Visp e Leuk) e il Cantone Friburgo di lingua tedesca (comprendente i tre distretti di Saanen-Sense, See e Jaun).

2. Il Regolamento di cui all'articolo 1 si applica direttamente a tutte le aziende che eseguono prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

Art. 4

1. Ogni azienda attiva in uno dei settori menzionati nell'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale Falegname.

2. I contributi al Fondo si compongono di un contributo di base e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori di professioni tipiche del ramo; ne sono esclusi gli amministratori delle società di capitali, nonché il personale commerciale e le persone in formazione.

3. Sono applicabili i seguenti importi:

- a. Importo di base per tutte le aziende:
CHF 230.– per anno
- b. Importo per collaboratore:
CHF 19.– per anno

Art. 5

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005.

2. La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.

3. Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

29 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:
Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione:
Annemarie Huber-Hotz

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Falegname

(Regolamento FFP-Falegname)

I. Scopo

1. Sotto la denominazione *Fondo per la formazione professionale Falegname (FFP-Falegname)* è istituita una contabilità commerciale autonoma, registrata e separata dal patrimonio sociale dell'ASFMS con un conto economico, un bilancio e un organo di controllo a sé. Il Fondo per la formazione professionale Falegname sottostà alla vigilanza della Confederazione.

2. Il Fondo per la formazione professionale Falegname è un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). È orientato alla formazione di base nelle professioni della falegnameria e ai bisogni specifici del settore della falegnameria ed è valido per il territorio dell'ASFMS, e cioè per la Svizzera tedesca e il Ticino.

II. Campo d'applicazione

A. Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo per la formazione professionale Falegname è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino, l'Alto Vallese di lingua tedesca (comprendente i sei distretti di Goms, Raron Est, Raron Ovest, Briga, Visp e Leuk) e il Canton Friburgo di lingua tedesca (comprendente i tre distretti di Saanen-Sense, See e Jaun).

B. Campo d'applicazione professionale

1. Il Fondo per la formazione professionale Falegname comprende tutte le professioni che fanno capo all'Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti, ASFMS, e segnatamente le seguenti formazioni di base: falegname (indirizzi professionali mobili/arredamenti interni e costruzione/finestre) e falegname da carri e utensili.

2. Sono tenuti a contribuire al Fondo per la formazione professionale Falegname tutte le aziende e tutti i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegneria o prodotti di rami professionali affini, e segnatamente le falegnamerie di serramenti e mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, negozi e laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione di saune, le aziende per la lavorazione di superfici in legno, le aziende che eseguono rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di opere di falegneria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, attrezzi in legno e sci, le vetriere, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie di antiquariato.

III. Finanziamento

1. I membri dell'ASFMS nonché tutte le aziende del settore della falegneria con sede nel campo d'applicazione territoriale assoggettate in virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale versano un contributo per la formazione professionale di CHF 230.– per azienda più CHF 19.– per ogni collaboratore di professione tipica del ramo. I contributi per la formazione professionale sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo al giugno 2005 e sono soggetti ad adeguamento di norma ogni due anni. Non rientrano nel calcolo del contributo gli amministratori delle società di capitali nonché il personale esclusivamente di commercio e le persone in formazione.

2. Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione. Se un'azienda rifiuta la dichiarazione, il contributo è stimato discrezionalmente.

3. Le aziende che versano un contributo a un altro fondo per la formazione professionale con lo stesso scopo ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr possono essere esonerate dal contributo al Fondo per la formazione professionale Falegname a condizione che sia dimostrabile la doppia contribuzione.

4. I proventi dei contributi al fondo per la formazione professionale non devono superare la totalità dei costi delle prestazioni di cui al punto IV in una media di sei anni, al di là della costituzione di una riserva adeguata.

5. L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.

IV. Prestazioni

1. Il Fondo per la formazione professionale Falegname finanzia in particolare:

- a. la gestione e l'ulteriore sviluppo di un sistema completo di formazione di base, comprendente lo sviluppo, progetti pilota e sperimentazioni, misure d'introduzione e di attuazione, l'informazione e la trasmissione di conoscenze nonché analisi (mandato di base);
- b. la vigilanza e l'ulteriore sviluppo di metodi di valutazione e verifica (assicurazione e gestione della qualità);
- c. il reclutamento e la promozione di nuove leve a livello centrale e decentrato;
- d. misure per attrarre nuove leve idonee per la formazione di base (informazione, valutazione, reclutamento);
- e. le maggiori spese delle procedure e dei concorsi di valutazione per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- f. le spese di organizzazione, amministrazione e controllo a carico dell'ASFMS.

2. L'organo competente può adottare altre misure necessarie per la formazione di base conformemente agli obiettivi delle prestazioni di cui al capoverso 1. Tali misure sono iscritte nel regolamento d'esecuzione.

V. Organizzazione e revisione

1. Il comitato centrale dell'ASFMS è l'organo direttivo del Fondo per la formazione professionale Falegname. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri legati alla gestione del Fondo per la formazione professionale Falegname, a cui è stata conferita obbligatorietà generale. Può emanare un regolamento d'esecuzione.

2. Il comitato centrale decide in modo vincolante in merito all'assoggettamento delle aziende al fondo per la formazione professionale Falegname, di comune accordo in merito all'esenzione dai contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale e inappellabilmente in merito alla fissazione dei contributi in caso di mora.

3. L'ASFMS gestisce il Fondo per la formazione professionale come una contabilità commerciale autonoma, registrata e separata dal patrimonio sociale dell'ASFMS con un conto economico e un bilancio a sé.

4. La tenuta dei conti è controllata dall'organo di controllo ordinario dell'ASFMS ai sensi degli articoli 727 e seguenti CO.

5. I conti annuali del Fondo per la formazione professionale Falegname, a cui è stata conferita obbligatorietà generale, sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale competente.

VI. Entrata in vigore e scioglimento

1. Il regolamento del Fondo per la formazione professionale Falegname entra in vigore alla data della dichiarazione di obbligatorietà generale.
2. Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se viene a mancare la base giuridica, l'organo direttivo scioglie il Fondo per la formazione professionale Falegname, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza. L'eventuale patrimonio restante è destinato a uno scopo analogo.

Deciso e approvato dal comitato centrale ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 cifra 5 degli statuti dell'ASFMS il 28 ottobre 2004.

Il presidente centrale: Hj. Zimmerli
La direttrice: E. Staubli Nürnberg

Domande e risposte

1. Dichiarazione di obbligatorietà generale e campo d'applicazione del FFP-Falegname (FFP-F)

Perché il Fondo per la formazione professionale vale anche per le aziende non aderenti all'ASFMS?

La nuova Legge sulla Formazione professionale (LFPr), entrata in vigore il 1° gennaio 2004, dà al Consiglio federale la possibilità di conferire l'obbligatorietà generale ai fondi per la formazione professionale di un ramo economico, a condizione che almeno il 30% delle aziende e almeno il 30% dei lavoratori vi partecipino, versando i rispettivi contributi (art. 60 LFPr).

Dove si può prendere visione del decreto del Consiglio federale sulla dichiarazione di obbligatorietà generale?

Il decreto è stato pubblicato negli organi seguenti:

- Foglio Federale Svizzero, Edizione No. 30 del 2.8.2005
- Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, Edizione No. 126 del 1.7.2005

Quale differenza c'è fra il FFP-F e la Cassa di formazione della MAEK (Cassa di compensazione per il servizio militare e l'indennità di formazione)?

La MAEK eroga prestazioni complementari per il perfezionamento professionale di collaboratori ai servizi di aziende aderenti alla ASFMS. Essa sostiene inoltre i settori innovativi del ramo, come previsto dal Profilo e dal Programma di Promozione dell'ASFMS. Il FFP-F invece è orientato esclusivamente alle misure di promozione da integrare nella formazione di base.

Quali aziende sono interessate dal FFP-F? (campo d'applicazione professionale)

Ogni azienda e ogni gruppo di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, e segnatamente:

- le falegnamerie di serramenti e mobili
- le falegnamerie di arredamenti d'interni,
- le falegnamerie specializzate nella realizzazione di negozi e laboratori
- le fabbriche di finestre
- le fabbriche di mobili (da cucina)
- le imprese per la costruzione di saune
- le aziende per la lavorazione di superfici in legno
- le aziende che eseguono rivestimenti di pareti e soffitti e lavori d'isolamento
- le imprese di montaggio
- le fabbriche di carri
- le fabbriche di attrezzi di legno e di sci
- le vetrerie
- le fabbriche di mordenti
- le falegnamerie di antiquariato.

Per chi e in quale campo vale il FFP-F? (Campo d'applicazione personale e territoriale)

In virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale, il FFP-Falegname vale sia per i soci, sia per i non-soci ASFMS.

Esso si applica all'intero territorio ASFMS, vale a dire la Svizzera tedesca e il Ticino.

Perché il perfezionamento professionale non è coperto dal FFP-F?

Con l'obbligatorietà generale del CCL Perfezionamento e Protezione della salute disponiamo già di un sistema analogo, realizzato congiuntamente con le parti sociali. Nel caso del FFP-F si tratta invece di un'istituzione in cui agisce solo il datore di lavoro.

2. Scopo e finalità del FFP-Falegname

Quali sono la finalità e lo scopo del FFP-F a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale?

Una formazione professionale valida è nell'interesse di tutte le aziende. Le associazioni professionali erogano prestazioni di utilità economica generale, proficue per l'intero settore.

L'Associazione Svizzera di Fabbrikanti di Mobili e Serramenti (ASFMS) si adopera fra l'altro per garantire la disponibilità di nuove leve qualificate e per permettere loro di seguire una formazione adeguata alle esigenze del ramo. Il Fondo per la formazione professionale Falegname è incentrato specificamente sulla formazione di base delle professioni della falegnameria e sulle esigenze professionali specifiche del settore.

In virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale, sono tenuti al pagamento dei rispettivi contributi per la formazione professionale sia i soci ASFMS sia le aziende non aderenti.

Quale utilità ha il FFP-F?

- Sviluppo e mediazione degli strumenti richiesti per la formazione di base (p.es. ordinanze sulla formazione di base, assicurazione e gestione della qualità, percorsi di qualifica, progetti pilota e sperimentazioni sul campo)
- Promozione e reclutamento delle nuove leve
- Promozione di concorsi professionali a livello nazionale e internazionale
- Promozione di formatori a livello aziendale, nonché a livello di corsi d'introduzione

3. Domande sul finanziamento

Come si alimenta il patrimonio del Fondo?

- Contributi delle aziende del settore falegnameria assoggettate al FFP-F
- Devoluzioni dell'ASFMS o di terzi
- Redditi da investimenti patrimoniali

Anche i non-soci approfittano dei mezzi finanziari del Fondo?

Sì, i fondi vanno a beneficio dell'intero ramo. Una disparità di trattamento fra soci e non-soci non sarebbe ammissibile.

Come si garantisce che non si faccia abuso dei fondi?

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT esercita la vigilanza sul Fondo per la formazione professionale.

Entro due mesi dalla chiusura dei conti l'UFFT riceve una copia dei conti annuali, nonché del rapporto dell'organo di revisione.

Cosa può finanziare il FFP-F?

- Mandato di base formazione professionale
- Formazione dei formatori
- Perfezionamento dei docenti
- Misure di promozione per le persone in formazione
- Concorsi nazionali e internazionali
- Premiazione per prestazioni eccellenti nell'apprendistato, nei concorsi o nell'esame di fine tirocinio
- Misure promozionali per il reclutamento di nuove leve
- Avviamento professionale
- Attività delle sezioni per il reclutamento di nuove leve
- Sviluppo professionale
- Commissioni e gruppi di lavoro

4. Domande sull'assoggettamento all'obbligo contributivo

Chi è tenuto a versare i contributi?

- Soci ASFMS
- Non-soci, in virtù della dichiarazione di obbligatorietà generale

Perché i contributi al FFP-F vanno pagati già a fine anno?

Il termine di pagamento per i contributi al FFP-F è fissato a fine novembre (giorno di riferimento 1° settembre) perché è necessario prefinanziare le attività del reparto FFP-F. I contributi per il secondo semestre 2005 e per il 2006 sono riscossi congiuntamente.

Come posso scoprire se la mia/la nostra azienda rientra nel campo d'applicazione del Fondo per la formazione professionale?

L'art. II B del Regolamento Fondo per la Formazione professionale Falegname definisce quali imprese rientrano nel settore in questione (V. domanda relativa al campo d'applicazione professionale).

A quanto ammonta il mio contributo?

Il contributo aziendale ammonta a CHF 230.– l'anno. Inoltre si dovrà versare di norma CHF 19.– per collaboratore e anno. I contributi sono indicizzati e adeguati ogni due anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

E se, in quanto azienda mista, ricevo una fattura da parte di due diversi fondi per la formazione professionale?

Per quanto riguarda le altre istituzioni e organizzazioni di promozione professionale, il FFP-F ha unicamente valore complementare. Le aziende che comprovano di versare un contributo ad un altro Fondo per la Formazione professionale possono pertanto essere esonerate dall'obbligo

contributivo nella misura in cui sia dimostrabile la doppia contribuzione.

Come viene calcolato il mio contributo?

Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione. La dichiarazione per l'anno in corso va inoltrata entro e non oltre la fine di settembre.

Cosa succede se non presento la dichiarazione entro il termine o se mi rifiuto di inoltrarla?

Se la dichiarazione non è inoltrata entro la fine di settembre o se l'azienda rifiuta di dichiarare i rispettivi dati, si procederà ad una stima dei contributi dovuti. All'azienda spetta il diritto di prova contraria entro due mesi dalla notifica della stima. Se non è possibile accertare con un margine di sicurezza adeguato l'ammontare dei contributi, il reparto Amministrazione del fondo e riscossione dei contributi presso la sede dell'ASFMS è autorizzato a procedere ad un controllo dell'azienda in questione.

Chi non è assoggettato all'obbligo contributivo?

Sono esonerati dall'obbligo contributivo (elenco esaustivo):

- Direttori di società di capitali (SA, società in accomandita semplice, Srl)
- Personale commerciale e persone in formazione
- Soggetti non rientranti nella categoria professionale

Faccio il montatore con attività in proprio e senza dipendenti. Devo pagare il contributo?

Stando al Regolamento del Fondo per la Formazione professionale a cui è stata conferita obbligatorietà generale, anche le aziende senza dipendenti (one man company) sarebbero assoggettate all'obbligo contributivo. Ciò comporterebbe però una disparità di trattamento nei confronti dei

direttori di società di capitali. Per tale motivo le aziende senza dipendenti non sono tenute a pagare il contributo personale. Il contributo aziendale invece va corrisposto.

Nella mia falegnameria lavoro solo con un apprendista. Sono tenuto a pagare il contributo e a quanto ammonta?

Ogni impresa è tenuta a pagare il contributo aziendale (CHF 230.–/anno). L'apprendista è esonerato dall'obbligo contributivo.

Ho tre collaboratori e tre apprendisti alle mie dipendenze. Gli apprendisti già mi costano abbastanza. Perché devo assumermi anche altri costi?

Tutte le imprese approfittano di una formazione professionale funzionante. L'ASFMS assicura ad esempio la disponibilità di nuove leve qualificate, permettendo loro di seguire una formazione adeguata alle esigenze del settore.

Nella mia azienda lavorano anche un ausiliare e due apprendisti. Devo pagare il contributo anche per loro?

Per l'ausiliare il contributo ammonta a CHF 19.–. Gli apprendisti sono esonerati dall'obbligo contributivo.

Pago CHF 380.– per l'esame di fine tirocinio. Il FFP-F si assume questi costi?

No. I costi degli esami sono disciplinati a livello cantonale e rientrano esclusivamente nella discrezione del Cantone e dell'azienda formatrice. Il FFP-F può sostenere soltanto prestazioni centralizzate.

Il mio formatore deve seguire un corso per maestri di tirocinio del Cantone. Posso mandare la fattura del corso al FFP-F?

Sono pagati solo i corsi offerti dall'ASFMS e non imposti dalla Confederazione.

Nella mia azienda mista occupo anche cinque carpentieri. Li devo dichiarare?

No. I carpentieri non rientrano nel campo d'applicazione del FFP-F.

Pago già la quota sociale ASFMS e ora devo versare anche il contributo per il FFP-F. Ma mi conviene?

L'aliquota delle quote sociali destinata alla formazione di base verrà rimborsata alle aziende ASFMS. La quota sociale delle aziende assoggettate all'obbligo contributivo sarà pertanto ridotta a partire dal 2006.

La mia azienda a dire il vero è piuttosto un mobilificio. Occupo un falegname e due venditori di mobili. Devo compilare lo stesso il formulario?

I mobilifici «puri», vale a dire i negozi di mobili, non sottostanno all'obbligo contributivo FFP-F. Non appena si è in presenza di un'attività produttiva, l'azienda però rientra nel campo d'applicazione del FFP-F e deve dichiarare i falegnami e gli ausiliari alla proprie dipendenze.

La mia azienda è una Srl. Devo autodichiararmi e pagare il contributo personale?

No. I direttori di società di capitali non sono assoggettati all'obbligo contributivo. Sono invece tenuti a versare il contributo aziendale.

La mia azienda è una società anonima familiare. Devo autodichiararmi e pagare il contributo personale?

No. I direttori di società di capitali non sono assoggettati all'obbligo contributivo. Tuttavia va versato il contributo aziendale.

Posso dedurre il contributo personale dal salario dei miei collaboratori?

No, non è possibile.

Fondo per la formazione professionale Falegname
Gladbachstrasse 80, Postfach, 8044 Zürich
Telefono 091 830 14 37, Fax 044 267 81 50
info@luomocheffa.ch

il Falegname
FFP-F
www.luomocheffa.ch